CAMERA DEI DEPUTATI N. 4253

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MANZIONE

Modifica all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

Presentata il 17 ottobre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Si rende necessario l'intervento del legislatore per colmare una lacuna legislativa in ordine all'annotazione immediata della sentenza emessa dal tribunale in caso di ricorso congiunto dei coniugi ed in costanza di parere favorevole (*rectius* « visto ») del pubblico ministero.

Secondo la normativa vigente, pur non essendoci alcun interessato alla proposizione dell'appello – il pubblico ministero non potrebbe mai proporre impugnativa – la sentenza emessa dal tribunale anche quando la domanda è congiunta da parte di entrambi i coniugi, può essere annotata solo dopo il passaggio in giudicato e cioè, non avendo i coniugi interesse all'impugnativa, solo dopo il decorso del termine di oltre un anno (comprensivo della sospensione feriale) dalla sua pubblicazione.

Per colmare tale lacuna e comunque tale discrasia è necessario approvare la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'articolo 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

« 13-*bis*. Qualora sia stato apposto il parere favorevole del pubblico ministero, la sentenza di cui al comma 13 è immediatamente efficace ai fini dell'annotazione nei registri dello stato civile ».

DDL13-4253
Lire 500